

NORME ATTUATIVE PER UN CORRETTO RILASCIO DEL CRS

AD USO DEL CT DI CLUB



**AUTOMOTOCLUB STORICO
ITALIANO**

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE ASI L'11/03/2021



PREFAZIONE

Si richiama l'attenzione dei Commissari Tecnici di Club e delle Commissioni Tecniche sulla rilevanza legale del CRS. Infatti lo Stato ha delegato ai registri di cui all'art. 60 del CDS il potere di rilasciare il CRS, configurandosi pertanto in tale caso una funzione di certificazione pubblica svolta su delega del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al rilascio del CRS sono collegati effetti di tutela in vari ambiti tra cui quelli natura fiscale, amministrativa e finanziaria: norme sulla circolazione, sgravi fiscali, riduzioni di costi assicurativi, particolari disposizioni in sede di reimmatricolazione, reinscrizione o revisione e altro. Il rilascio di tale certificazione a veicolo non meritevole sarebbe pertanto fonte di responsabilità da parte dell'ente certificatore, in capo al quale potrà essere contestato anche un danno erariale.

E' necessario quindi che i Commissari Tecnici di Club e delle CTN, cui ASI affida il compito di visionare i veicoli da certificare, pongano la massima attenzione e scrupolosità nella verifica degli stessi.

Si segnala che ASI, proprio in ragione di quanto sopra ed a tutela della correttezza e regolarità delle procedure di certificazione delegate dallo Stato, è tenuta a segnalare alle competenti Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza eventuali anomalie e/o irregolarità riscontrate nelle richieste di certificazione (si richiama l'attenzione in particolare sull'eventuale anomalia relativa al numero di telaio del veicolo, che potrebbe essere stato alterato e, di conseguenza, potrebbero essere segnalate ipotesi di reato: a questo proposito saranno precisate meglio di seguito le procedure da adottarsi).

In osservanza a quanto disposto dal modello di CRS allegato al D.M. 17/12/2009, si specifica che il CRS potrà essere rilasciato anche al possessore del veicolo e non solo al proprietario (si pensi al classico caso del proprietario non intestatario di veicolo ritrovato che chiede il CRS per reimmatricolazione).

Si evidenzia inoltre la possibilità per ASI di rilasciare la targhetta riepilogativa dei dati del veicolo in base al disposto della lettera A punto 1.3 dell'allegato II al DM 17/12/2009.

Una particolare attenzione dovrà essere prestata in caso di richiesta di certificazione di esemplari unici o particolarmente rari per i quali dovrà essere sempre verificata l'eventuale precedente certificazione emessa in favore di veicolo simile o identico a quello da certificare. Per tali esemplari se durante l'esame della documentazione, ovvero in sede di certificazione, vengano riscontrate anomalie tali che possano impedire il rilascio del CRS, non inerenti lo stato di conservazione del veicolo, prima di prendere iniziative autonome è indispensabile informare di ciò il Presidente di ASI e consultare la Commissione Legale per concordare la migliore soluzione al singolo caso.

Ottenuto il CRS, il proprietario del veicolo e si impegna a mantenerlo nelle condizioni di storicità accertate pena la decadenza dell'iscrizione al registro stesso come previsto dall'art. 215.7 del regolamento di attuazione del CRS. Inoltre, qualora ASI venga a conoscenza che un veicolo certificato di interesse di storico e collezionistico ha perso le caratteristiche previste per conservare l'iscrizione al registro storico, e qualora il proprietario non provveda a ripristinare le condizioni di storicità nei termini indicatigli, è tenuto a cancellarlo dal registro e a segnalare tale fatto alla Motorizzazione. Nell'ottica di garantire la permanenza delle condizioni di storicità dei veicoli certificati, ASI si riserva la possibilità di chiedere di riesaminare qualunque veicolo che in base alle informazioni assunte non abbia più le caratteristiche di storicità richieste; potranno essere effettuati controlli a campione su qualsiasi veicolo certificato per garantire la permanenza delle caratteristiche di storicità del complesso dei veicoli certificati.



1. NORME GENERALI

1.1 Il presente documento descrive le linee guida per la corretta compilazione del documento CRS sulla base dell'esame effettuato e sottoscritto dal C.T. di Club.

Il C.T. di Club dovrà firmare la domanda di certificato soltanto dopo aver effettuato di persona l'esame completo del veicolo; con la firma si assumerà la responsabilità della veridicità di tutti i dati che sono riportati sul documento e dell'autenticità delle fotografie allegate.

1.2 Il CT di Club deve impegnarsi a verificare che:

- I dati relativi a marca e modello del veicolo, tipo e numero di telaio e tipo di motore, comprensivi di eventuali prefissi e suffissi, coincidano con quelli della targhetta riassuntiva installata dal costruttore, se presente, e con i numeri stampigliati su telaio e motore.
- Se la targhetta fosse stata ristampata (dalla casa costruttrice o da uno degli enti certificatori), ciò deve essere annotato sulla domanda di certificato.
- Dovrà contestualmente essere verificata la presenza dell'attestazione di proprietà.
- Nel caso di "tessera familiare" o "tessera societaria" è sempre necessario allegare tutta la documentazione prevista in detti casi (vedi Circolari ASI n° 8 del 2003 e 2 del 2017).
- Che nella pagina riservata alla relazione del C.T. di Club si indichi tutto ciò che nei fatti si rileva irregolare nei componenti del veicolo e si indichi ciò che richiede un approfondimento da parte delle CTN.
- Occorre indicare se il restauro è stato totale o no specificando quali parti sono state restaurate e cosa è ancora allo stato di origine.
- Verificare le misure corrette degli pneumatici.
- Una volta esaminata la domanda, il C.T. di Club dovrà obbligatoriamente esaminare il veicolo di persona, non delegando ciò a terzi, ed accertare che tutto corrisponda ai dati indicati sulla domanda.
- Nel caso in cui la documentazione fornita non sia ritenuta sufficiente per chiarire in modo inequivocabile le condizioni di originalità storica e conservazione del veicolo o nel caso in cui la certificazione riguardi un modello contenuto in una apposita lista redatta dalle CTN ed in possesso della Segreteria (lista composta da veicoli appartenenti a case costruttrici ormai estinte, costruiti in pochi esemplari, con passato storico sportivo o ad elevato interesse speculativo ed altri individuati dalle CTN) le CTN avranno facoltà di richiedere l'invio di ulteriori foto dettagliate o di poter visionare il veicolo in sessione di omologazione.



1.3 Compilare il modulo di richiesta barrando la casella in base alla tipologia del documento richiesto (di acquisire la qualifica di veicolo d'interesse storico e collezionistico, della sua riammissione in circolazione o della sua revisione periodica), avendo cura di sottoscriverlo sul frontespizio ripetendo la firma anche nello spazio relativo al "ricevente", nonché in calce alla relazione di pag. 14.

1.4 La compilazione della domanda deve essere completa e dettagliata dei dati tecnici (pena ritardo e/o sospensione della domanda).

1.5 Il socio deve necessariamente compilare la Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità e con questa firma si assume la responsabilità della veridicità dei dati trascritti e delle fotografie allegate, unitamente al CT di Club che controfirma la domanda.

1.6 Per i veicoli non circolanti (radiati, demoliti, di origine sconosciuta o provenienti dall'estero) occorre allegare le dichiarazioni delle officine che hanno effettuato il restauro o la verifica del mezzo, avendo cura che le stesse siano debitamente compilate con la spunta di tutte le parti indicate, complete di data, timbro e firma del titolare dell'officina, di copia dell'estratto cronologico e/o vecchi documenti di circolazione, copia documenti di provenienza (se in possesso), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, quale attestazione di proprietà o qualsivoglia altro documento utile a stabilirne la provenienza o la proprietà del veicolo in capo al richiedente (fattura di acquisto, scrittura privata, ecc.).

1.7 Per i veicoli circolanti occorre allegare la copia della carta di circolazione completa di ogni sua parte (fronte/retro). Nel caso in cui sia in corso un passaggio di proprietà, si ritengono valide sia la documentazione autenticata dallo S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista), che la copia dell'atto di compravendita con firma del venditore autenticata da un pubblico ufficiale (es. il titolare del Servizio anagrafico dei Comuni).

Nel caso di bene ereditato, oltre alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, dovrà essere allegata copia dell'Accettazione di Eredità.



2. ESAME GENERALE DEL VEICOLO

2.1 Veicoli con modifiche storicizzate trascritte sulla carta di circolazione.

2.1.1 Veicoli che abbiano subito, rispetto al modello base, un'evoluzione sportiva o stradale storicizzata, che ne ha variato le caratteristiche tecniche con modifiche riportate sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato con le specifiche attuali e, nelle note, devono essere inserite le specifiche d'origine.

2.1.2 Sidecar con registrazione sulla carta di circolazione storicizzata assemblati tramite abbinamento di una moto con una carrozzetta ricostruita in modo conforme e coevo al modello originale:

- il CRS viene rilasciato con nota.

2.2 Veicoli con modifiche non trascritte sulla carta di circolazione.

2.2.1 Veicoli con modifiche documentate e storicizzate non trascritte sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato con le specifiche d'origine e nelle note, devono essere inserite le specifiche attuali e la data in cui sono state effettuate.

2.2.2 Veicoli che abbiano subito modifiche non coerenti con l'identità storica originaria della tipologia di veicolo non storicizzate o non databili non trascritte sulla carta di circolazione:

- **il CRS non può essere rilasciato.**

2.2.3 Veicoli a cui sono stati installati optional, componenti e accessori corretti e coerenti col modello e col periodo d'uso con intervento storicizzato, non storicizzato o non databile non trascritto sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato con nota.

2.2.4 Veicoli a cui sono stati installati optional, componenti e accessori non coerenti per modello e periodo d'uso con intervento storicizzato non storicizzato o non databile non trascritto sulla carta di circolazione:

- **il CRS non può essere rilasciato.**

2.3 Veicoli costruiti come copia di un veicolo preesistente da più di 20 anni e quindi storicizzati.

Qualora la vettura sia una replica/riproduzione/copia, di un modello esistito precedentemente (Es. Cobra,



Jaguar C-Type, Porsche Speedster, Ford GT40) il CRS può essere rilasciato, a patto che il veicolo sia stato costruito da più di 20 anni. Accertarsi che la denominazione del modello sia indicata con il nome del costruttore e l'anno della trasformazione (es. Marca=Apal, Modello = 356, Anno 1989 -> Apal 356 1989). Non deve comparire, nella denominazione, la marca della vettura replicata. L'anno di datazione sarà l'anno della costruzione della vettura in configurazione definitiva.

2.4 Esame di carrozzeria, verniciatura e livrea del veicolo

2.4.1 Il veicolo deve presentarsi con carrozzeria priva di evidenti difetti o presenza di parti danneggiate o arrugginite, con verniciatura conservata o riverniciata in buone condizioni e sostanzialmente uniforme. La verniciatura deve essere conforme quanto più possibile all'aspetto estetico e alle specifiche originarie. Eventuali difformità della tonalità di colore verranno valutati di volta in volta dalle CTN.

Se tali requisiti sono rispettati:

- il CRS può essere rilasciato.

Se tali requisiti non sono rispettati:

- il CRS non può essere rilasciato (potrà essere rilasciato solo se perverrà adeguata documentazione di avvenuto ripristino o dopo nuova visita).

2.4.2 Veicoli con livrea modificata rispetto all'originale, storicizzata e documentata:

- il CRS può essere rilasciato con nota.

2.4.3 Veicoli con livrea modificata e non storicizzata rispetto all'origine. Le CTN valuteranno la possibilità di accettare livree modificate e non storicizzate rispetto all'originale se: d'uso nel periodo, esteticamente adeguate al veicolo, non eccessivamente impattanti e che non alterino l'identificazione delle caratteristiche d'origine del modello.

- il CRS può essere rilasciato con nota previo parere delle CTN.

2.5 Trasformazioni di carrozzeria

2.5.1 Veicoli circolanti conosciuti che, da più di 20 anni, fatta salva l'integrità del telaio, abbiano subito una trasformazione della carrozzeria riportata sulla carta di circolazione (esempi: veicolo che da autovettura diventa autocarro o da berlina una barchetta sportiva; per i motocicli trasformazione del telaio da rigido ad elastico).

- il CRS può essere rilasciato riportando i dati attuali del veicolo e indicando nelle note le variazioni



rispetto alle specifiche d'origine ed il periodo in cui sono state effettuate.

2.5.2 Veicolo nato coupé con Hard Top fisso, e poi trasformato in aperto con applicazione di capote con modifica storicizzata e riportata sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato con note.

2.6 Installazione di tetto apribile

2.6.1 Se ad autoveicolo è stato installato un tetto apribile riportato sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo, indicando nelle note, le variazioni rispetto alle specifiche d'origine ed il periodo in cui sono state effettuate, se noto.

2.6.2 Se ad autoveicolo è stato installato un tetto apribile coerente con l'identità storica originaria della tipologia di veicolo, non riportato sulla carta di circolazione:

- il CRS per circolazione può essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo e con nota per la presenza del tetto apribile.

2.6.3 Se ad autoveicolo è stato installato un tetto apribile coerente con l'identità storica originaria della tipologia di veicolo, con carta di circolazione mancante (vedasi la circolare ministeriale 56/93 che ammette la presenza di un tetto apribile che non viene più indicato sulla carta di circolazione e la carrozzeria viene considerata normale (es. chiusa ecc...)):

- il CRS a fini reimmatricolativi può essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo indicando nelle note l'installazione del tetto apribile e, se nota, la data dell'intervento.

2.7 Esame della tappezzeria del veicolo

Tappezzeria e selleria conservata o restaurata deve presentarsi in condizioni di decoro generale e pulizia adeguate, priva di lacerazioni, danni o mancanze di sorta. La tappezzeria e selleria deve rispettare la foggia prevista in origine e deve essere conforme quanto più possibile all'aspetto estetico e alle specifiche originarie, sia per colore che per qualità dei materiali utilizzati per quel modello. L'interno dovrà essere valutato senza foderine o tappetini (se non conformi alle caratteristiche originali) che potrebbero pregiudicare, anche nelle foto da allegare, la valutazione dello stato generale di tappezzeria e selleria.

Se tali requisiti sono rispettati:

- il CRS può essere rilasciato.



Se tali requisiti non sono rispettati:

- il CRS **non può essere rilasciato** (potrà essere rilasciato solo se perverrà adeguata documentazione di avvenuto ripristino o dopo nuova visita).

2.8 Trasformazione lato guida del veicolo

Se la trasformazione del lato guida del veicolo è riportata sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato.

2.9 Modifiche inerenti la partecipazione a gare storiche o aggiornamento ai regolamenti vigenti per la partecipazione a gare storiche.

2.9.1 I veicoli che hanno corso in epoca precedente e che ora partecipano a gare storiche e che, per adeguarsi ai regolamenti, presentano aggiornamenti relativi alla sicurezza, sia che siano stati realizzati nel corso degli anni, sia in tempi recenti (roll bar maggiorato, presenza dell'impianto di estinzione, stacca batteria, serbatoio di sicurezza etc...):

- il CRS può essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo, ma è indispensabile indicare, nelle note, le variazioni rispetto alle specifiche d'origine ed il periodo in cui sono state effettuate, se conosciuto. E' sempre obbligatorio corredare la domanda con documentazione utile a comprovare la configurazione sportiva del veicolo in oggetto (passaporto tecnico/sportivo, foto d'epoca che ritraggano il veicolo impegnato in gara, articoli di giornale, ecc...).

2.10 Gancio di traino

Qualora sul veicolo sia stato montato un Gancio di Traino riportato sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato.

2.11 Veicoli speciali costruiti su telaio/meccanica di vetture di serie donatrici storicizzate

E' il caso per esempio delle Dune Buggy, costruite negli anni settanta utilizzando telai di vetture degli anni sessanta, o il caso di vetture inglesi per usi speciali:

- il CRS può essere rilasciato se la modifica storicizzata è stata effettuata da un costruttore e se la carta di circolazione è stata aggiornata (indipendentemente dalla data dell'aggiornamento).
- la data di origine sarà quella di costruzione del veicolo e non quella del telaio donatore.
- il CRS può essere rilasciato se la modifica è stata realizzata con un kit e annotata sulla carta di circolazione.



3. ESAME DEL MOTORE

3.1 Veicoli con monoblocco cilindri e motoveicoli con carter motore di tipo difforme dall'originale:

- il CRS non può essere rilasciato in quanto il monoblocco/carter non ha le specifiche tecniche originali.

3.2 Veicoli con monoblocco cilindri e motoveicoli con carter motore di tipo difforme dall'originale con annotazione storicizzata riportata sulla carta di circolazione:

- il CRS può essere rilasciato con le caratteristiche attuali e nelle note andranno precisate le caratteristiche originali e la data dell'annotazione sulla carta di circolazione.

3.3 Veicolo con il blocco cilindri/carter che non presentino la sigla alfa numerica di identificazione punzonata del tipo motore per azione di abrasione meccanica e che non sia identificabile neppure dai numeri di fusione o abbia numeri di fusione non corretti:

- il CRS non potrà essere rilasciato.

3.4 Veicolo con il blocco cilindri/carter di tipologia indubitabilmente corretta con sigla alfa numerica di identificazione non leggibile o non corretta:

- le CTN hanno la possibilità, a loro insindacabile giudizio, di valutare il rilascio di un CRS con nota.

3.5 Veicolo con il blocco cilindri/carter che abbia la sigla alfa numerica di identificazione del tipo motore corretta realizzata con tecnica/caratteri diversi da quelli utilizzati dalla casa costruttrice, in assenza di altre possibilità di identificazione (numeri di fusione ecc.) anche dopo valutazione della CTNA:

- il CRS non potrà essere rilasciato.

3.6 Veicolo con monoblocco motore/carter non punzonato, ricambio fornito dal costruttore con fornitura documentata o autocertificata o veicolo con il blocco cilindri/carter che non presenti la sigla alfa numerica di identificazione punzonata del tipo motore, ma dove sia evidente che non ci sia stata manomissione ed abrasione meccanica, a vista il motore è corretto e ha tutta la corretta componentistica montata:

- il CRS può essere rilasciato con una nota relativa alla mancante punzonatura del monoblocco/carter montato.

3.7 Veicoli che, presentano monoblocco/carter con sigla diversa dall'originale, ma con documentato utilizzo sportivo/agonistico storicizzato:

- il CRS può essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo, ma è necessario indicare, nelle note, le



variazioni rispetto alle specifiche d'origine. Nelle note deve apparire chiaramente che si tratta di un veicolo modificato.

3.8 Veicolo con presenza di un tipo carburatore non previsto all'origine.

Se la modifica del carburatore non è databile ma il carburatore è coevo, dello stesso tipo ed è una modifica comune:

- il CRS può essere rilasciato con nota.

3.9 Veicolo con modifica dell'impianto di alimentazione da carburatori ad iniezione o viceversa:

- il CRS **non può essere rilasciato.**

3.10 Veicolo con impianto di alimentazione a GPL o metano:

- il CRS può essere rilasciato con nota.

3.11 Veicolo con modifica dell'impianto elettrico.

3.11.1 La trasformazione dell'impianto elettrico (per es. da 6 volt a 12 volt, o da spinterogeno a magnete per i motocicli) effettuata per motivi di miglioria tecnica:

- il CRS può essere rilasciato con nota.

3.11.2 Veicolo con modifica dell'impianto elettrico da dinamo a alternatore effettuata per motivi di migliore gestione della corrente:

- il CRS può essere rilasciato con nota.



4. ESAME DEL TELAIO

4.1 Veicolo con punzonatura telaio non conforme.

Veicolo che, a vista, presenti anomalie nella punzonatura del numero di telaio o nella sua posizione:

- il veicolo verrà convocato a discrezione delle CTN in Sessione di Verifica, in modo che possa essere visionato da esperti che daranno la loro valutazione finale circa il rilascio o meno del documento in oggetto su cui verrà annotata l'eventuale anomalia riscontrata.
- in caso di dubbi o anomalie circa la corretta stampigliatura del numero di telaio, potranno essere richiesti gli accertamenti di Polizia Stradale, che, all'esito finale, potranno tutelare sia il Commissario che il proprietario del veicolo.

Qualora il veicolo presenti il numero di telaio ripunzonato d'ufficio, lo stesso verrà segnalato quale numero attuale di telaio e verrà altresì segnalata la posizione di ripunzonatura. In presenza di annotazione sulla Carta di Circolazione o di foto che ritragga il vecchio numero di telaio, si procederà alla annotazione a pag. 4 Sez. VI.

4.2 Veicolo con presenza di un servofreno\servosterzo\autobloccante non previsto all'origine.

- il CRS potrà essere rilasciato con nota.

4.3 Veicolo con presenza di sistema frenante non previsto all'origine (es. a disco invece che a tamburo):

- il CRS non potrà essere rilasciato.

4.4 Veicolo con la trasformazione oggettiva ed evidente dei freni da meccanici ad idraulici:

- il CRS non potrà essere rilasciato.

4.5 Vettura con una pompa freni sostituita con altra di tipo differente e/o moderna.

La modifica riguarda la sicurezza del mezzo:

- il CRS potrà essere rilasciato con nota.



5. ESAME CERCHI RUOTE E PNEUMATICI

Veicolo con cerchi ruota e pneumatici di misura diversa da quella indicata dal costruttore.

5.1 Veicolo con pneumatici di misure non originali ma compatibili attraverso le conversioni CUNA (ai sensi della circolare n. 242/4187 (0) 31/1/95 la sostituzione con detti pneumatici non necessita del relativo aggiornamento sulla carta di circolazione):

- il CRS può essere rilasciato con annotazione delle misure convertite e originali.

5.2 Veicolo con pneumatici corretti per conversione CUNA le cui dimensioni non erano disponibili nel periodo d'uso (es. barra 70 negli anni 50).

- il CRS non può essere rilasciato.

5.3 Veicolo che presenti segnalazione sulla carta di circolazione di misure pneumatici non corrette storicamente:

- il CRS potrà essere rilasciato con le misure degli pneumatici storicamente corretti o con conversione CUNA compatibile; le misure degli pneumatici segnalate sulla carta di circolazione verranno annotate a pag. 4 Sez. VI con la dicitura “veicolo equipaggiato con pneumatici...”, scorretti da un punto di vista storico ma segnalati sulla carta di Circolazione.

5.4 Veicolo con misure pneumatici non storicamente corrette, con dichiarazione della casa costruttrice che ne autorizza l'uso ma senza indicazione sulla carta di circolazione.

- il CRS non può essere rilasciato.



6. CAMBIO DI VELOCITÀ

6.1 Veicolo con trasformazione, oggettiva ed evidente, del cambio di velocità

Veicolo con un cambio di velocità con numero marce diverso da quello originario, con trasformazione del cambio (da automatico a manuale) o con presenza di overdrive non previsto all'origine:

- il CRS **non potrà essere rilasciato**.

6.2 Veicolo con leveraggio del cambio di velocità modificato.

6.2.1 Veicolo con modifica storicizzata del leveraggio del cambio (esempi: negli autoveicoli dal volante portato al tunnel, per i motocicli da leveraggio a mano a quello a pedale):

- il CRS potrà essere rilasciato con nota.

6.2.2 Veicolo con modifica non databile del leveraggio del cambio (esempi: negli autoveicoli dal volante portato al tunnel, per i motocicli da leveraggio a mano a quello a pedale):

- il CRS potrà essere rilasciato con nota qualora eseguito con componenti originali o conformi agli originali qualora tale modifica fosse prevista/utilizzata in periodo d'uso per quella specifica tipologia di veicolo.

7. TARGHE

7.1 Veicolo con targhe riprodotte.

Il veicolo con targhe riprodotte:

- il CRS **non potrà essere rilasciato** ed il socio dovrà presentare le foto con le targhe originali.

8. VARIE

8.1 Qualsiasi problematica non espressamente prevista da questo regolamento sarà valutata in modo specifico dalle CTN per il rilascio di CRS con o senza nota.